

Sentenza: n. 133 del 31 maggio 2012

Materia: tutela dell'ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei ministri.

Oggetto: legge 5 luglio 2011, n. 17 (Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo, energia) e successive modificazioni ed integrazioni della Regione Liguria

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione impugnata dispone la possibilità di un rinnovo tacito dell'autorizzazione quadriennale, in presenza di presupposti e requisiti, per gli scarichi domestici ed assimilati. Il ricorrente ritiene tale disposizione illegittima costituzionalmente per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, in quanto prevede una disciplina difforme da quella sancita all'articolo 124, comma 8 del dlgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), che prevede l'istanza di rinnovo per l'autorizzazione agli scarichi domestici e assimilati un anno prima della scadenza quadriennale, salvo che per specifiche tipologie di scarico acque reflue domestiche, necessariamente individuate con precisione dalla normativa regionale.

La Corte accoglie la prospettazione di parte ricorrente. Gli scarichi idrici rientrano nell'ambito tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e lo Stato ha provveduto, con la disciplina sopracitata, a stabilire livelli minimi di tutela, non derogabili in pejus dalle Regioni.

Lo scopo del legislatore statale è quello di dettare unitariamente sul territorio nazionale una disciplina omogenea ed adeguata a tutelare l'ambiente. La previsione regionale che consente un rinnovo tacito di un'autorizzazione, oltre a violare il preciso dettato statale della norma interposta, consente altresì indirettamente di eludere il "presidio" di tutela dell'ambiente previsto dal legislatore nazionale, che proprio imponendo il rinnovo dell'autorizzazione, consente all'amministrazione di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. La Corte, richiamata la propria giurisprudenza in merito, riafferma la necessità in tema di scarichi idrici che il rilascio di un'autorizzazione avvenga dopo la verifica in concreto della presenza dei requisiti richiesti, ponendosi in contrasto con il dettato costituzionale anche eventuali norme regionali che ex lege pongano disposizioni che consentano proroghe di autorizzazioni così da eludere, mediante una legge provvedimento, il controllo tipico dei provvedimenti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni, poiché è in tale sede che si accerta il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.